

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 846)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 1403)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(Valsecchi)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 febbraio 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini  
di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte  
indirette sugli affari

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette Commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 20 dicembre 1972.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 1973 la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

## ARTICOLO 1.

I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, compresi quelli processuali, che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 1973 sono prorogati fino a tale data tanto per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.

## ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 dicembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI - VALSECCHI

*Visto il Guardasigilli*

GONELLA